



Ministero della Giustizia

**INTERPELLANZA URGENTE N. 2-00073 DEL DEP. ZANETTI
(RES. N. 28 del 04.06.2013).**

RISPOSTA

Con riferimento all'interpellanza urgente oggi in discussione, si rappresenta come i fatti relativi alle vicende delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il quadriennio 2013-2016, pur dettagliatamente ricostruiti dagli interroganti, possono essere riassunte nei seguenti termini.

Con D.M. datato 14 luglio 2012 era fissata la data del 15 ottobre 2012 per lo svolgimento delle citate elezioni. Tale data era individuata dal Ministero su espresso parere formulato dal Consiglio nazionale uscente. Erano presentate nei termini indicati dal Ministero due gruppi di liste contrapposte (due per la componente dei dottori commercialisti e due per la componente dei ragionieri commercialisti). La lista contraddistinta dal motto "Insieme per la professione: la forza dell'identità" capeggiata dal dott. Gerardo Longobardi presentava tra i candidati il dott. Giorgio Sganga.

In data 25 settembre 2012 si adottava provvedimento di ammissione di tutte le liste presentate, ivi compresa quella in cui figurava lo Sganga.

Il giorno 15 ottobre 2012 si svolgevano le elezioni citate, cui partecipavano anche i Consigli dell'ordine di Bari ed Enna, i cui presidenti avevano tuttavia da tempo rassegnato le rispettive dimissioni e pertanto, a mente dell'art. 16 del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139, erano sciolti di diritto. A seguito di ricorso proposto in data 19 ottobre 2012 dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Aosta, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con provvedimento del 21 novembre 2012 annullava il trasferimento del dott. Giorgio Sganga presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Aosta.

Il dott. Siciliotti proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento del Direttore generale della giustizia civile datato 25 settembre 2012 di ammissione alle liste.

Con provvedimento del 5 novembre 2012, il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, preso atto della pendenza di contenziosi giudiziari riguardo a diversi aspetti della procedura elettorale, sospendeva i lavori della Commissione ministeriale competente alla proclamazione dei risultati elettorali.

Con D.M. dell'11 dicembre 2012, il Ministro disponeva lo scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nominando un Commissario straordinario (nella persona del dott. Giampaolo Leccisi) per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle nuove elezioni; la revoca del D.M. 14 luglio 2012 (che aveva fissato l'originaria data delle elezioni) e di tutti gli atti conseguenti; la ripetizione delle elezioni svolte il 15 ottobre 2012 con fissazione della data del 20 febbraio 2013; lo scioglimento della commissione elettorale nominata ai sensi dell'art. 68, comma 13 del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139.

Avverso detto provvedimento erano proposti da parte del dott. Siciliotti ed altri e della dott.ssa Cavaliere ed altri due distinti ricorsi al TAR del Lazio che, in data 8 febbraio 2013, rigettava entrambe le domande cautelari. In data 11 febbraio 2013 il Presidente del Consiglio di Stato, sempre in sede cautelare, in riforma delle ordinanze del TAR da ultimo menzionate, accoglieva la domanda cautelare e disponeva la sospensione del D.M. 11 dicembre 2012 nella sola parte in cui prevedeva l'indizione

delle nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale previste per il 20 febbraio 2013, invitando il TAR Lazio ad una sollecita definizione del merito della controversia, per il quale è stata fissata l'udienza del 19 giugno 2013.

Da tale ricostruzione dei fatti, emerge con chiarezza che la vicenda è oltremodo complessa e tuttora oggetto di controversie giudiziali.

Sulla base di tali premesse non si ritiene di dovere intervenire, al fine di una soluzione delle problematiche sollevate, con un provvedimento di annullamento, in via di autotutela, dell'atto con il quale sono state indette le nuove elezioni del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Ed invero, prima di assumere tutti gli opportuni e consequenziali provvedimenti amministrativi si ritiene di dovere attendere le decisioni nel merito delle diverse autorità giudiziarie adite, tenuto conto, a tal proposito, della prossima pronuncia di merito da parte del giudice amministrativo prevista, come già detto, per il 19 giugno prossimo venturo: ciò per la necessità di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, che determinerebbe, inevitabilmente, il protrarsi della situazione di instabilità ed incertezza paventata dagli interroganti.

Intendo sottolineare, peraltro, che il Ministro della Giustizia segue comunque con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda e si riserva, come detto, una compiuta valutazione di tutti gli aspetti ad essa afferenti all'esito della decisioni che verranno assunte dai giudici.